



COMUNE DI PALMAS ARBOREA Provincia di Oristano

Allegato alla Determinazione n. 265 del Registro Generale - n. 131 del Servizio Amministrativo del
6 Ottobre 2025

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2025.

In attuazione del D.M. LL.PP. del 07/06/1999 emanato a seguito della legge 09.12.1998 N° 431 art. 11, che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che è indetto concorso per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2025, cui possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Palmas Arborea in possesso dei requisiti sotto indicati.

ART. 1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i **cittadini residenti nel Comune di Palmas Arborea, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica**, site nel territorio comunale e occupate a titolo di abitazione principale ed esclusiva e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato.

Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 2 CASI DI ESCLUSIONE

SONO ESCLUSI dal beneficio:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

- Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

FASCIA A): ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore a € 15.688,40. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone su valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 annui.

FASCIA B): ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore a € **16.828,00**. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone su valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00 annui.

ART. 4 CONTRIBUTO CONCEDIBILE

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 5 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo al netto degli oneri accessori e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente al netto di eventuali oneri e accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14 % dell'ISEE, mentre per la fascia B è pari al 24 % dell'ISEE. La determinazione del contributo (C) si calcola sottraendo al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA -CS)

I cittadini che nell'arco dell'anno siano titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Qualora l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno rilevato, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B di cui al presente articolo.

Art. 6 GRADUATORIA:

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la completezza e regolarità, si procederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria degli ammessi e degli esclusi. Avverso la suddetta graduatoria è possibile presentare eventuali osservazioni entro e non oltre il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 7– MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le persone interessate ai contributi oggetto del presente bando, devono presentare domanda al Comune, entro e non oltre le ore 23.55 del giorno **18 OTTOBRE 2025**, compilando l'apposita istanza on line disponibile cliccando direttamente sul link →

<https://comune.palmasarborea.or.it/servizi/servizio-dettaglio/3473905>

È responsabilità del cittadino-richiedente verificare la correttezza dell'istanza e della documentazione presentata.

Non saranno ammesse istanze prive della documentazione richiesta

Art. 8 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n° 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Fermo restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/200, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 9 ALLEGATI

Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di esclusione:

1. Copia del contratto di locazione;
2. Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
3. ISEE ordinario o corrente anno 2025 in corso di validità;
4. Copia del titolo di soggiorno in corso di validità solo per i cittadini extra U.E.;
5. Copia della documentazione (ricevute) comprovanti il pagamento del canone di affitto riferite all'annualità 2025, nella quale dovrà essere specificato quanto segue:
 - mensilità oggetto del pagamento
 - riferimenti all'immobile locato (Via/Piazza/numero civico)
 - nominativo del soggetto che effettua il pagamento
 - nominativo del beneficiario del pagamento (locatore o proprietario dell'immobile)
 - firma leggibile del proprietario.

In alternativa, per chi non fosse in grado di produrre la documentazione attestante il pagamento del canone di affitto, è possibile presentare un'apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile (contenente tutti i dati di cui sopra), la quale attesti l'avvenuto pagamento dell'importo dei canoni di locazione dovuti.

Alla dichiarazione, debitamente sottoscritta dal locatore, dovrà obbligatoriamente essere allegata fotocopia del documento di identità del locatore in corso di validità.

6. Fotocopia del codice IBAN del conto corrente o delle carte ricaricabili, necessari per l'accredito del contributo;

Si precisa che il conto corrente o la carta ricaricabile DEVE essere intestato o cointestato a colui che ha presentato domanda di partecipazione (non sono ammessi conti correnti con codice IBAN relativi a libretti postali).

Le fotocopie delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dovranno essere corredate per ogni mese di canone ognuna della marca da bollo da € 2,00 così come previsto dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui si effettuino i pagamenti tramite bonifico bancario le attestazioni del pagamento sono esenti dall'applicazione del bollo così come previsto dalle normative vigenti. Le ricevute dei mesi di novembre e dicembre dovranno pervenire obbligatoriamente entro il 31 Gennaio 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Carta Gabriele

Le fotocopie delle ricevute afilestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dovranno essere corredate per ogni mese di canone ognuna della marca da bollo da € 2,00 così come previsto dalle leggi vigenti. Nel caso in cui si effefluino i pagamenti tramite bonifico bancario le afilestazioni del pagamento sono esenti dall'applicazione del bollo così come previsto dalle normative vigenti.
Le ricevute di pagamento dovranno pervenire obbligatoriamente entro il 30.01.2026.